



## **COMUNE DI CASTIGLIONE DI SICILIA**

**(CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA)**

TEL. 0942 980230 FAX. 0942 984505

P. IVA E C.F. 00291090876

E-MAIL: [info@comune.castiglionedisicilia.ct.it](mailto:info@comune.castiglionedisicilia.ct.it)

### **Ordinanza n° 69 del 11/10/2020.**

**OGGETTO: Chiusura del plesso scolastico “Don Mario Strano” fino al 14 ottobre 2020.**

#### **IL SINDACO**

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e, in particolare, l'art. 32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato con Decreto Legge del 30 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale dispone la ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, nonché, nelle more dell'adozione di un successivo DPCM, prevede la proroga fino al 15 ottobre 2020 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 3, comma 6 bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;

Vista la Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020, come prorogata ed integrata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, nonché dalla successiva Ordinanza del 21 settembre 2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020; Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020, nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020 e n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 18 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020 e n. 39 del 7 ottobre 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

**Visto** l'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, come convertito, e il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;

**Visto** il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

**Considerato** l'evolversi della situazione epidemiologica, ed il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia nonché l'incremento dei casi sul territorio nazionale.

**Considerato** che nel comune di Castiglione di Sicilia ed in particolare nelle frazioni di Passopisciaro e Solicchiata, si sono riscontrati, giusta comunicazione del 10 ottobre 2020 da parte dell'ASP competente, un numero di soggetti positivi pari a 16;

**Considerato** che all'interno dei nuclei familiari risultati positivi, sono presenti soggetti minori frequentanti le scuole primarie e secondarie di primo grado, presenti nella frazione di Solicchiata;

**Che** ad oggi le USCA competenti per territorio non hanno provveduto ad effettuare tamponi di riscontro ai soggetti minori, appartenenti alle famiglie risultate positive, frequentanti le suddette scuole;

**Che** si ritiene opportuno a tutela della salute pubblica, fondamentale diritto costituzionale riconosciuto dall'art 32 della carta costituzionale, dover impartire ulteriori disposizioni, in via precauzionale, al fine di evitare il diffondersi del contagio anche tra la popolazione scolastica;

□ **Visto** l'art. 50, comma 5 del decreto legislativo 267/2000 e ss.mm.ii. .

## **ORDINA**

fermo restando tutto quanto previsto nelle disposizioni sovra comunali in premessa enunciate, con decorrenza immediata e fino al 14 ottobre 2020, in via meramente precauzionale, alla luce della particolare situazione presente nella frazioni di Passopisciaro e Solicchiata, la chiusura del Plesso Scolastico “Don Mario Strano” ubicato nella frazione di Solicchiata.

## **DISPONE**

- Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell' Ente e venga diffusa nei principali locali pubblici.
- Di notificare la presente ordinanza, per opportuna conoscenza e quanto di rispettiva competenza, alla Prefettura di Catania, al Comando di Polizia Municipale, alle locali stazioni dei Carabinieri ed ai Responsabili dei Settori comunali.

*Dalla Residenza Municipale, 11 ottobre 2020.*

**IL SINDACO**  
**Camarda Antonino**